

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.73-2024/PC

GLI ACQUISTI *MORTIS CAUSA* DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

di Paolo Cerasi (di Luigi)

(Approvato dal Gruppo di lavoro sulla “Riforma della Volontaria Giurisdizione” il 24 gennaio 2025)

Abstract

Il presente studio, partendo dall'inquadramento normativo e funzionale dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, e tentando di tracciare una distinzione tra amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, è finalizzato in particolare all'esame della normativa applicabile agli acquisti mortis causa da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, con particolare riferimento alla necessità o meno che quest'ultimo accetti l'eredità con beneficio di inventario, nonché alla eventualità che il medesimo beneficiario possa decadere dal beneficio di inventario ove non si osservi quanto disposto dalle norme previste nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile, sollevando il dubbio che possa applicarsi al beneficiario di AdS la salvezza prevista dall'art.489 c.c. per i minori, interdetti ed inabilitati, anche ove espressamente richiamata, ai sensi dell'art.411 ultimo comma c.c., nel provvedimento di nomina dell'AdS o in provvedimenti successivi, finendo poi con una casistica di possibili autorizzazioni notarili sul tema.

Sommario: 1) Inquadramento normativo e funzionale dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno - 2) Distinzione tra amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione: ambito di applicazione dell'istituto - 3) Il procedimento di nomina dell'AdS ed il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento agli acquisti mortis causa - 4) L'applicabilità dell'art.489 c.c. agli acquisti mortis causa del beneficiario di amministrazione di sostegno - 5) Autorizzazioni rilasciate dal “notaio rogante” ai sensi dell'art.21 D.Lgs.149/2022 per atti di straordinaria amministrazione che deve compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno, “assistito” o “rappresentato” dall'AdS, in relazione a beni acquistati mortis causa: casistica - 5.1) Beneficiario di AdS “assistito” - 5.2) Beneficiario di AdS “rappresentato” (o anche in forma mista) - 5.3) Conclusioni.

1) Inquadramento normativo e funzionale dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno

L'istituto dell'Amministrazione di Sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 9 gennaio 2004 n.6, che in minima parte è andata a ritoccare anche i vecchi istituti dell'interdizione

ed inabilitazione (si veda ad es. l'introduzione del nuovo primo comma dell'art.427 c.c.¹ che prevede una eventuale attribuzione di parziale "capacità" all'interdetto, con la creazione anche della figura del tutore "assistente", nonché un eventuale ampliamento della capacità dell'inabilitato). In realtà questo nuovo istituto, soprattutto all'inizio, ha creato nell'ambito dell'attività notarile non poche problematiche di tipo pratico.

Tutte problematiche previste lucidamente e già sviscerate dai primissimi interpreti², nelle cui relazioni e scritti si avvertiva il grande disagio in fase di prima applicazione di questo nuovo istituto, il quale sostanzialmente si andava a sovrapporre agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione; istituti inspiegabilmente non abrogati dal nostro Legislatore, come fatto da altri ordinamenti comunitari dai quali il nostro legislatore ha preso spunto³, in primo luogo forse perché l'abrogazione avrebbe comportato una mole di lavoro di coordinamento con tutta la normativa generale e speciale che riguardava gli incapaci⁴, ed in secondo luogo perché per alcuni sarebbe stato un cambiamento troppo drastico rispetto agli istituti dell'interdizione ed inabilitazione⁵,

¹ Art.427 primo comma c.c.: "Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore."

² CALO', *Amministrazione di sostegno: prime note sulla legge 9 gennaio 2004 n.6*, e MILONE, *Nascita ed evoluzione di un Istituto: l'amministrazione di sostegno*, relazioni al Convegno di Gallipoli del 2-3 luglio 2004, edite a cura del Comitato Notarile Regionale della Puglia, Monopoli 2005, 35 e ss.; MORELLO, *L'amministrazione di sostegno <<dalle regole ai principi>>*, *Notariato*, 2004, 3, 225.

³ Per una completa disamina storico-evolutiva dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, si veda: F. BERTI, *L'amministrazione di sostegno Aspetti giuridici e sociologici*, in *La Rivista - L'Altro Diritto*, Cap. I, *La storia dell'Amministrazione di Sostegno*, Pisa 2009, il quale ricostruisce anche il dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge n.6/2004, ricordando i contributi di: E. RUSSO (a cura di), *La protezione giuridica dell'insufficiente mentale*, in *Atti del Convegno su La condizione giuridica del cittadino handicappato psichico*, Napoli, 1990, pp. 14 ss; P. PERLINGERI, *Gli istituti di protezione e di promozione dell'"infermo di mente"*. A proposito dell'handicappato psichico permanente, in *Rass. dir. civ.*, 1985, pp. 46 ss; S. PATTI (a cura di), *La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2002, pp. 19 ss; P. CENDON (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, Napoli, 1988; G. FERRANDO - G. VISINTINI (a cura di), *Follia e diritto*, Torino, 2003; A. VECCHIARUTTI, *La protezione civilistica dell'incapace*, Milano, 1995, pp. 7 ss; P. CENDON, *Il prezzo della follia. Lesione della salute e responsabilità civile*, Bologna, 1984, pp. 11-93.

⁴ A tal proposito non risulta semplice capire a quale modello procedimentale il legislatore si sia ispirato nel costruire il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno. Infatti, "il legislatore sembra aver operato in modo plastico e pragmatico, non senza peraltro una certa disarticolazione, che non giova certo alla ricostruzione del sistema: si è agito più sul particolare, ma nel contempo con la tecnica del rinvio si sono frammischiati modelli diversi, con il risultato che difficile appare ricondurre il tutto ad unità", così A. CHIZZINI, *I procedimenti di istituzione e revoca dell'amministrazione di sostegno*, in G. BONILINI - A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, II ed., p. 372.

⁵ Sulla necessità di non abbandonare i "tradizionali istituti" dell'interdizione e dell'inabilitazione si veda: G. PONTI - L. BOVIO, *Un nuovo diritto per il malato di mente, o una nuova percezione della malattia mentale?*, in P. CENDON (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, Napoli 1988, pp. 121-136. Gli autori, infatti, affermano che "abbandonando ogni apriorismo, l'interdizione e l'inabilitazione [...] realizzano un insieme di strumenti capace di rispondere alle esigenze di individualizzazione dell'intervento avanzate dalla psichiatria". Quindi, anche se è possibile pensare alla istituzione di nuovi strumenti di protezione più flessibili, sul modello francese della *savegarde de justice*, in ogni caso "gli strumenti giuridici esistenti appaiono soddisfacenti". Sulla stessa linea anche L. MENGONI, *Osservazioni generali*, in P. CENDON (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, Napoli 1988, pp. 359-362, il quale ritiene necessario "sottrarsi alle suggestioni di soluzioni radicali provenienti dalla psichiatria ideologizzata". Occorre, per l'autore, non abrogare l'istituto dell'interdizione, cercando al contempo di migliorarne gli aspetti maggiormente negativi, poiché "vi sono dei casi in cui la malattia mentale è incurabile, anzi non è propriamente una malattia, ma una dimensione antropologica atipica, e di fronte ai quali, per la gravità dei comportamenti in cui si manifesta, non si vede altro rimedio, nei rapporti giuridici, all'infuori dell'interdizione". In senso decisamente contrario e preferibile altri autori, tra cui C.M. BIANCA, *Per una radicale riforma del sofferente psichico*, in P. CENDON (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, Napoli 1988, pp. 363-368, il quale afferma che occorre "abbandonare l'istituto dell'interdizione, perché questo, privando indiscriminatamente il sofferente psichico della capacità d'agire, non tiene conto della concreta realtà della sua condizione, e impone sempre una soluzione

mancata abrogazione però non per questo giustificata⁶. Perché in realtà, e giustamente, il nuovo istituto, prendendo spunto dall'art.1 Legge 9 gennaio 2004 n.6, che enuncia come finalità della legge quella *di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*, ha sovvertito il concetto di incapacità, che era la regola nell'ambito dell'interdizione e della inabilitazione, sostituendolo invece con la nuova regola della capacità generale del "beneficiario" dell'Amministrazione di Sostegno. Infatti per il beneficiario di AdS l'incapacità è l'eccezione ed è limitata solo ad alcune ed analitiche attività, tutte da considerare e valutare caso per caso da parte del Giudice Tutelare, che risulta essere il "Giudice Unico" che sovrintende a questo Istituto, attività quindi che il medesimo beneficiario potrà svolgere o con l'assistenza o con la rappresentanza dell'Amministratore di Sostegno, previa ovviamente autorizzazione del medesimo G.T. per gli atti di straordinaria amministrazione o ad essi assimilati. L'istituto dell'Amministrazione di Sostegno quindi, all'inizio, ha avuto una applicazione limitata ed incerta da parte dei Giudici Tutelari, i quali erano certamente e giustamente spaesati nella fase di prima applicazione, proprio perché si ritrovavano a dover accogliere questo nuovo istituto, che si andava a sovrapporre alle tutele e curatele, con tutte le difficoltà di interpretazione e prima applicazione dello stesso. A tal proposito, prendendo come riferimento il Tribunale di Roma, nel 2004 la casistica di nomina di Amministratori di Sostegno da parte dell'Ufficio del Giudice Tutelare di Roma è stata molto limitata, ci sono stati infatti solo 124 ricorsi per nomina di amministratori di sostegno contro le 455 tutele aperte nel medesimo anno, mentre i casi di inabilitazione già allora si contavano sulle dita di una mano. Successivamente però, come previsto dai primi interpreti della materia⁷, abbiamo assistito ad una sostanziale progressiva sostituzione dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, considerato molto più flessibile⁸, rispetto ai vecchi, desueti e squalificanti istituti dell'Interdizione e dell'Inabilitazione. Infatti, sin dal 2005 a Roma le nomine di Amministratori di sostegno hanno superato l'apertura delle tutele, con un travaso progressivo a favore dell'Amministrazione di Sostegno, che ad oggi, a vent'anni dalla sua introduzione, è cresciuto numericamente in maniera esponenziale, azzerando le inabilitazioni e riducendo a poche decine di unità le interdizioni.

2) Distinzione tra amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione: ambito di applicazione dell'istituto

totalizzante che mortifica la persona anche laddove essa è idonea a compiere scelte conformi alle sue esigenze"; considerazioni riprese da F. BERTI, *L'amministrazione di sostegno Aspetti giuridici e sociologici*, in La Rivista L'Altro Diritto, Cap. I *La storia dell'Amministrazione di Sostegno*, 2009. Si veda anche G. BONILINI, *Tutela delle persone prive d'autonomia e amministrazione di sostegno*, in G. BONILINI - A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, II ed., p.15.

⁶ A tal proposito si segnala che è stata depositata il 18 aprile 2024, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione una Proposta di Legge di iniziativa popolare per l'abolizione dell'interdizione, dell'inabilitazione, e per la riforma dell'amministrazione di sostegno. Inoltre, durante la precedente legislatura (XVIII) è stato presentato al Senato della Repubblica il Disegno di Legge n.1972 in data 8 ottobre 2020, *Abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione e rafforzamento dell'amministrazione di sostegno*.

⁷ CALO', *Amministrazione di sostegno: prime note sulla legge 9 gennaio 2004 n.6*, e MILONE, *Nascita ed evoluzione di un Istituto: l'amministrazione di sostegno*, relazioni al Convegno di Gallipoli del 2-3 luglio 2004, edite a cura del Comitato Notarile Regionale della Puglia, Monopoli 2005, 35 e ss.; MORELLO, *L'amministrazione di sostegno <<dalle regole ai principi>>*, *Notariato*, 2004, 3, 225; da ultimo G. BONILINI, *Tutela delle persone prive d'autonomia e amministrazione di sostegno*, in G. BONILINI - A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, II ed., p.16.

⁸ M.F. GIORGIANNI "La flessibilità dell'amministrazione di sostegno", in nota a Cass., Sez. I, 26 ottobre 2011 n.22332, in Riv. Not. 2013, p.460 ss..

Numerosi sono stati i tentativi di individuare gli elementi distintivi dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione⁹, in realtà tale distinzione oggi risulta molto difficile sulla base della normativa attuale, ed è quindi di fatto lasciata alla sensibilità e discrezionalità del Giudice (Giudice Tutelare o Tribunale che sia) investito di un ricorso o per nomina di amministratore di sostegno rappresentante/assistente o per interdizione/inabilitazione, perché in realtà la soluzione auspicabile per dirimere questo contrasto, come sopra detto, dovrebbe essere l'abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, ovviamente con una contestuale rivisitazione totale della disciplina dei "meno capaci".¹⁰ Oggi quindi, a seguito della diffusione esponenziale dell'amministrazione di sostegno, possiamo dire che questo istituto copre sostanzialmente l'intero scibile delle varie tipologie di "meno capaci/incapaci" con i quali si può venire a contatto nell'ambito della professione notarile, e tale ambito si ricava dalla lettura dell'art.404 c.c. che parla di "menomazione fisica o psichica", e di "impossibilità, anche parziale o temporanea, (quindi anche totale o permanente) di provvedere ai propri interessi", praticamente tutte le gradazioni dello status cognitivo di un soggetto, a partire dalla piena capacità, seppur limitata da menomazioni fisiche, fino alla totale incapacità¹¹.

3) Il procedimento di nomina dell'AdS ed il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento agli acquisti *mortis causa*

Il successo di questo istituto è dovuto anche e soprattutto alla velocità con la quale il Giudice Tutelare deve provvedere in merito alla richiesta di nomina, l'art.405 c.c., infatti, statuisce che il Giudice Tutelare debba provvedere, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.¹² Tempistiche certamente più brevi rispetto ad un procedimento per la interdizione e/o inabilitazione, che può durare anche oltre i sei mesi, dovendo accertare lo *status* di incapacità del soggetto. Continuando la lettura dell'art.405 c.c. in particolare vediamo come il decreto di nomina debba contenere tra l'altro: - la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato (quindi la regola è l'incarico a tempo determinato); - l'oggetto dell'incarico e degli atti che

⁹ CALO', Il "discrimen" fra amministrazione di sostegno e interdizione, in *Notariato*, 2004, 5, 526; MILONE, L'amministratore di sostegno nel sistema di protezione delle persone in difficoltà: prime applicazioni e prime difficoltà, in *Notariato*, 2005, 3, 302; COSENTINI, Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, in *Notariato*, 2005, 4, 409; CALICE, Amministrazione di sostegno: come e perché, in *Notariato*, 2006, 2, 140, in nota ad App. Milano 9.8.2005; SCOTTI, La lettura costituzionale dei rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in *Notariato*, 2006, 4, 391, in nota a Corte Cost. 9.12.2005 n.440; ROMA, La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione, in *NGCC*, 2007, 3, 281; Trib. Bologna, 1° agosto 2005, n. 1996 e Trib. Bologna, 1° agosto 2005, n.2016 in *Fam. e dir.*, 2006, pp. 51 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione*; App. Milano, 3 marzo 2006, in *Famiglia, persone e successioni*, 2005, pp. 511 ss., con nota di G. GENNARI, *L'indecifrabile confine tra amministrazione di sostegno e interdizione*.

¹⁰ Si veda la nota 6.

¹¹ Per una distinzione ragionata tra Amministrazione di Sostegno e Interdizione/Inabilitazione, si veda Cass., Sez. I, 26 ottobre 2011 n.22332, in *Riv. Not.* 2013, p.460 ss., con nota di M.F. GIORGIANNI "La flessibilità dell'amministrazione di sostegno". In relazione ai soggetti in evidente stato di infermità di mente, per G. BONILINI, *Tutela delle persone prive d'autonomia e amministrazione di sostegno*, in G. BONILINI - A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, II ed., p.62, "Sembra non residui altro criterio, alla cui luce il giudice sia guidato nella scelta fra amministrazione di sostegno o interdizione giudiziale, se non la consistenza e la complessità del patrimonio in capo all'infermo", criterio che effettivamente sembra seguito, a quanto consta, dalla maggior parte dei tribunali.

¹² Sulle ulteriori motivazioni del successo dell'istituto in esame si veda G. BONILINI, *Tutela delle persone prive d'autonomia e amministrazione di sostegno*, in G. BONILINI - A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, II ed., p.13.

l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (Amministratore di Sostegno rappresentante); - gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (Amministratore di Sostegno assistente). Quindi il Giudice Tutelare è obbligato nel decreto di nomina a fare un elenco di atti che l'Amministratore di Sostegno può compiere in nome e per conto del Beneficiario ovvero che il Beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno, perché l'eventuale omissione o incompletezza di questo elenco comporta, ai sensi dell'art.409 c.c., il mantenimento per il beneficiario della capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.¹³ A tal proposito, passando in particolare agli acquisti *mortis causa* del beneficiario di AdS, vediamo come l'art.411 primo comma c.c. non richiami espressamente gli artt.471 e 472 c.c., con la conseguenza che il G.T. nel decreto di nomina, o anche con provvedimenti successivi, ove ritenga il beneficiario non capace di assumere la decisione se accettare o meno l'eredità, e se accettarla con beneficio di inventario oppure accettarla puramente e semplicemente e/o anche tacitamente, potrà imporre all'AdS di accettare l'eredità con beneficio di inventario, estendendo quindi espressamente, ai sensi dell'art.411 ultimo comma c.c., la maggior tutela prevista dall'art.471 c.c. per minori ed interdetti e dall'art.472 c.c. per minori emancipati ed inabilitati, oppure, volendo, potrà autorizzare espressamente l'AdS ad accettare specifiche eredità puramente e semplicemente o anche tacitamente.¹⁴

4) L'applicabilità dell'art.489 c.c. agli acquisti *mortis causa* del beneficiario di amministrazione di sostegno.

Proprio in relazione agli acquisti *mortis causa* ci si chiede se l'amministrato possa beneficiare di quanto dispone l'art.489 c.c. per i minori, interdetti ed inabilitati, e cioè non decadere dal beneficio d'inventario se non trascorso un anno dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, ove non si sia conformato alle norme che consentono il permanere del beneficio.

In realtà, riprendendo l'art.411 primo comma c.c., ci si accorge come il Legislatore non abbia previsto alcun richiamo espresso alle norme ed alla tutela in questione, ed il motivo è semplice, come sopra si è cercato di rappresentare, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno nello spirito della normativa si presume persona capace che, ai sensi dell'art.404 c.c., per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o

¹³ Per una visione più restrittiva di tale principio, in particolare con riferimento alla capacità di testare da parte del beneficiario di AdS, si veda: Trib. Bologna 10 agosto 2021, in Riv. Not. 2021, p.929 ss., con nota di C. CICERO "*Il beneficiario di amministrazione di sostegno è capace di disporre mortis causa, ma non tutto ciò che non è vietato è consentito*". In relazione al mantenimento della capacità di donare da parte del beneficiario di AdS, si veda: Corte Cost. 10 maggio 2019 n.114, in Riv. Not. 2019, p.1075, con nota di N.A. TOSCANO, *Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare se il giudice tutelare non stabilisce diversamente*, p.1082. Sulla sorte della procura generale preesistente e della capacità di rilascio di procura generale successiva alla nomina di AdS da parte del beneficiario, si veda lo Studio del CNN del 4/12/2015 a cura di A. MUSTO e S. METALLO *Amministrazione di sostegno e procura generale: ambiti e confini nella giurisprudenza tutelare. Il recente provvedimento del Tribunale di Vercelli, 16 ottobre 2015*; da ultimo ritiene che decada la procura rilasciata prima della nomina di AdS: Cass. Civ. Sez. I, 10 giugno 2024 n.16052. Per una disamina di tutte le problematiche evidenziate nella presente nota si veda lo Studio del CNN n.623 del 14 giugno 2017, a cura di S. MONOSI e N. TACCONE, *L'amministrazione di sostegno*.

¹⁴ Sulla possibilità per il beneficiario di AdS di essere autorizzato ad accettare l'eredità anche tacitamente si veda: G.T. presso il Trib. Vercelli decr. 3 marzo 2017, in *Repertorio Foro Italiano 2017*, "*Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno*, n.21, in *Foro pad. 2017*, I, 295, con nota di COSTA, in *Dir. famiglia 2017*, 852, in *Famiglia e dir. 2018*, 279, con nota di ARFANI; U. ROMA "*Accettazione tacita di eredità dell'amministratore di sostegno per il beneficiario incapace?*", in *Diritto di Famiglia e delle Persone 2023*, p.1916 ss.; Studio CNN n.623 del 14 giugno 2017, a cura di S. MONOSI e N. TACCONE, *L'amministrazione di sostegno*.

temporanea, di provvedere ai propri interessi, quindi giustamente non viene trattato da incapace. Infatti, in base all'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza¹⁵, come sopra visto, non vi è l'obbligo per il beneficiario di AdS di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Il dubbio però sorge in merito a quei beneficiari di amministrazione di sostegno affetti da menomazione psichica grave e non temporanea che pur rientrano nell'ambito dell'amministrazione di sostegno c.d. "sostitutiva o mista"¹⁶. Per questi ultimi in realtà l'unico strumento di tutela è il Giudice Tutelare. E' solo quest'ultimo infatti che nel decreto di nomina, o con provvedimenti successivi, può imporre, ed è opportuno che lo faccia, che l'eredità pervenuta all'amministrato venga accettata dall'AdS (che in tal caso assumerà certamente la funzione di "sostituto/rappresentante") con il beneficio d'inventario, e ciò anche in osservanza di quella facoltà che al G.T., come sopra precisato, viene concessa dall'art.411 c.c. quarto comma di poter disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.¹⁷ Quindi giustamente il G.T. sulla base anche di questa norma, può imporre all'AdS di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, beneficio d'altronde che qualsiasi persona capace può sfruttare per limitare la propria responsabilità in relazione ad eventuali passività ereditarie.

Ci si chiede però cosa succederebbe in tale ipotesi se l'AdS non facesse l'inventario nei termini o non osservasse pedissequamente tutte le norme che consentono al beneficiario di evitare la decadenza dal beneficio di inventario. Quest'ultimo, vista la mancanza di un richiamo esplicito all'art.489 c.c. da parte dell'art.411 primo comma c.c., diventerebbe certamente erede puro e semplice con tutte le conseguenti responsabilità patrimoniali del caso.¹⁸

Ci si è chiesto allora se potrebbe il G.T. nel suo provvedimento di nomina di AdS, o con provvedimenti successivi, utilizzando sempre la facoltà prevista dall'art.411 c.c. quarto comma, estendere all'amministrato il beneficio previsto dall'art.489 c.c. esclusivamente per i minori, interdetti ed inabilitati.¹⁹

Prima di dare una risposta a tale quesito, bisogna preventivamente sottolineare la portata assolutamente "eccezionale" della norma in questione²⁰, la quale limita *ex lege*, come nessun'altra norma codicistica è in grado di fare, il diritto dei creditori ereditari di aggredire il patrimonio dell'erede minore, interdetto o inabilitato, il quale non si sia conformato alle norme previste per il mantenimento del beneficio, se non trascorso un anno dalla maggiore età o dalla cessazione

¹⁵ Si veda la nota 14.

¹⁶ Per una distinzione tra amministrazione di sostegno "sostitutiva o mista" e amministrazione di sostegno di "assistenza", ed una loro assimilazione rispettivamente alla "tutela" e alla "curatela", si veda: Trib. Bologna 10 agosto 2021, in Riv. Not. 2021, p.929 ss.

¹⁷ Tra le norme considerate estendibili al beneficiario di AdS ex art.411 quarto co. c.c., oltre agli artt.471 e 472 c.c., si annovera anche l'art.362 c.c. in merito alla redazione dell'inventario del patrimonio del tutelato, si veda a tal proposito la Risposta a Quesito n.462-2009/C del 18 settembre 2009, a cura di M.L. MATTIA, *Amministrazione di sostegno ed inventario dei beni*.

¹⁸ Così Corte d'Appello Venezia, Sez. I, sent. 29 novembre 2022, n.2540.

¹⁹ Se lo è chiesto in particolare lo Studio CNN n.623 del 14 giugno 2017, a cura di S. MONOSI e N. TACCONE, *L'amministrazione di sostegno*.

²⁰ Sottolineano come l'articolo 489 c.c. proroghi per gli incapaci i termini previsti nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile per la decadenza dal beneficio d'inventario, con ciò derogando espressamente alle norme inserite nella suddetta Sezione: CICU, *Successioni per causa di morte*, in Trattato Cicu-Messineo volume XLII tomo 1, Milano 1954, p.185 ss.; GROSSO e BURDESE, *Le successioni, Parte generale, Trattato Vassalli volume dodicesimo tomo 1*, Torino 1977, p.246 ss.; parla di "importante eccezione alla disciplina generale": D. PASTORE, *Incapaci e decadenza dal beneficio di inventario*, in Riv. Not. 1998, p.1213; parla di "inammissibilità della decadenza dal beneficio" per gli incapaci: G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni, tomo 1 seconda edizione*, Milano 2002, p.193. Da ultimo parla di "norma speciale" che deroga - tra gli altri - l'art.485 c.c.: Cass. civ., Sez. Un., sent. 6 dicembre 2024 n.31310.

dell'interdizione o inabilitazione, con ciò derogando espressamente alle regole generali dettate dalle norme presenti nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile.

Infatti, se il Legislatore avesse voluto estendere tale beneficio anche all'amministrato, avrebbe potuto semplicemente integrare l'art.489 c.c. con l'inserimento del beneficiario di amministrazione di sostegno, ovvero avrebbe potuto richiamare tale norma nell'art.411 primo comma c.c..

Bisogna quindi valutare se non lo ha fatto perché, evidentemente, non ha voluto estendere tale enorme ed "eccezionale" beneficio all'amministrato, e ciò in quanto l'impianto normativo a quest'ultimo dedicato fa permeare la presunzione di capacità dello stesso, alla stregua di una normale persona capace che voglia avvantaggiarsi del beneficio d'inventario, oppure se ha lasciato volontariamente questa scelta al Giudice Tutelare, consentendogli di usare proprio la facoltà prevista dall'art.411 c.c. quarto comma, per "estendere" con decreto motivato, solo nei casi in cui ne ravvisi la necessità, il beneficio di tale norma "eccezionale" anche all'amministrato di AdS, sacrificando però in tal modo il diritto dei creditori ereditari senza che una norma espressa lo consenta. Entrambe le valutazioni sopra esposte presentano però criticità. La prima non considera che l'istituto in questione potrebbe applicarsi, come sopra visto, a soggetti che per effetto di una menomazione psichica si trovino nell'impossibilità parziale o totale e permanente di provvedere ai propri interessi, e che prima del 2004 sarebbero stati certamente sottoposti alternativamente alle misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, e quindi sarebbero stati "tutelati" dal citato art.489 c.c., a differenza del soggetto sottoposto ad AdS, con ciò violando il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione che impone il pari trattamento di fronte alla legge a parità di condizioni personali.²¹ La seconda non considera il rischio che l'estensione di tale beneficio ad opera del Giudice Tutelare, vista la totale discrezionalità attribuita a quest'ultimo, possa essere applicata indiscriminatamente anche a beneficiari di AdS "pienamente capaci di intendere, di volere e di agire", con Amministratore di Sostegno nominato semplicemente come "assistente", sottoposti a tale istituto ad esempio solo perché menomati fisicamente che si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, con ciò violando, anche in tal caso, il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione rispetto a soggetti altrettanto capaci ma non sottoposti ad Amministrazione di Sostegno.

Nell'incertezza di adottare la valutazione più consona all'istituto in oggetto, ci viene in soccorso il principio generale enunciato dall'art.14 delle Disposizioni sulla Legge in Generale del C.C., il quale statuisce: *"Le leggi...che fanno eccezione a regole generali...non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati."* Principio la cui applicazione, oltre che in ambito penale, anche nel caso di norme eccezionali processuali, tra le quali certamente rientra l'art.489 c.c., è ritenuta assolutamente rigorosa.²²

²¹ In tal senso *de jure condendo* si potrebbe proporre una interpretazione "costituzionalmente orientata" dell'art.489 c.c., che porti ad una applicazione estensiva del detto articolo a tutti quei beneficiari di AdS, che prima del 2004 sarebbero stati sottoposti ad interdizione o inabilitazione in quanto considerati incapaci totali o parziali. Ma resta il fatto che tale incapacità deve essere comunque accertata giudizialmente, competenza che non sembra essere stata attribuita dalla normativa attuale al G.T. investito della richiesta di nomina di AdS. Si veda in tal senso Corte Cost. sent. n.440 del 9 dicembre 2005, in *Notariato*, 2006, 4, 391, e A. CHIZZINI, *I procedimenti di istituzione e revoca dell'amministrazione di sostegno*, in G. BONILINI - A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2007, II ed., p. 395. Sull'interpretazione costituzionalmente orientata di norme processuali civili si veda: M. CIRULLI, *Sull'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali civili*, in *Rivista Judicium*, Pisa 2024.

²² Si veda in merito alla possibilità o meno di interpretazione estensiva di norme eccezionali Cass. Civ. Sez. I n.9205 del 1° settembre 1999, in *Repertorio Foro Italiano* 2000, n.16, in *Giust. civ.* 2000, I, 82.

In base a quanto sopra esposto ed al principio da ultimo enunciato, si può sostenere²³ che, per quanto ci si possa richiamare al citato art.411 quarto comma c.c., l'attuale impianto normativo sembra non consentire al G.T. la facoltà di estendere discrezionalmente ad un amministrato di AdS un beneficio così grande al punto che sia irrilevante se l'AdS faccia l'inventario o accetti o meno l'eredità con beneficio di inventario, ovvero l'amministrato, che sia ritenuto capace, compia atti che lo possano far considerare erede puro e semplice in base alle regole generali previste nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile, e ciò a discapito di tutti i creditori ereditari che si vedrebbero limitato il loro diritto di rivalersi anche sul patrimonio dell'erede capace, sulla base, non di una norma derogatoria esplicita come l'art.489 c.c., la quale, come sopra evidenziato, deve ritenersi assolutamente eccezionale e come tale non estensibile ad alcuna fattispecie che non sia dalla stessa espressamente prevista o richiamata, bensì sulla base di un mero decreto, per quanto motivato, del G.T. basato su un generico richiamo fatto dal quarto comma dell'art.411 c.c.. Cosa che, ovviamente, comporterebbe, come sopra precisato, una evidente disparità di trattamento rispetto a persone maggiorenni non sottoposte a misure di interdizione, di inabilitazione o di amministrazione di sostegno.

Si può quindi sostenere che, in base all'impianto normativo attualmente esistente, nel caso di acquisto a titolo di erede, il beneficiario di AdS, anche nel caso di amministratore "sostituto/rappresentante", per non incorrere in responsabilità patrimoniali che possono andare oltre il patrimonio ereditario, deve sperare che il G.T. sia attento nell'imporre all'AdS l'accettazione con beneficio d'inventario e che l'AdS sia altrettanto attento ad osservare tutte le norme dettate dal codice per il mantenimento di tale beneficio, e ciò vale a maggior ragione anche nel caso di amministratore "assistente" relativamente agli atti compiuti dal beneficiario capace, senza che possa essere effettuata legittimamente dal G.T. nel decreto di nomina, o con provvedimento successivo, l'applicazione estensiva della deroga eccezionale prevista dall'art.489 c.c. sulla base del generico richiamo di cui all'art.411 quarto comma c.c..

Da ciò si deduce che in caso di atto dispositivo di bene ereditario²⁴ l'AdS "rappresentante", ma anche l'amministrato unitamente all'AdS "assistente", per mantenere il suddetto beneficio, alla

²³ Contrariamente a quanto da alcuni sostenuto (F. MASCOLO – G. MARCOZ, *L'amministrazione di sostegno e l'impianto complessivo del codice civile*, in Riv. Not. 2005, 1346-1347; Studio CNN n.623 del 14 giugno 2017, a cura di S. MONOSI e N. TACCONE *L'amministrazione di sostegno*; si veda anche la Regola n.15 dei Protocolli Notarili, *Provvedimenti di volontaria giurisdizione e controlli del notaio*, e relativo commento) ed a quanto sembra attuarsi nella prassi dei Tribunali (si veda da ultimo in *obiter dictum* nel decreto del G.T. presso il Trib. Vercelli del 3 marzo 2017, cit., il quale in realtà si contraddice, perché da una parte consente, giustamente, la possibilità per il beneficiario di AdS di accettare tacitamente l'eredità, e dall'altra, proprio nel caso di accettazione tacita, consente al G.T. di estendere all'amministrato l'applicabilità dell'art.489 c.c., norma derogatoria eccezionale prevista invece nell'ambito della Sezione del C.C. dedicata all'accettazione con beneficio d'inventario). Conforme invece all'opinione che si sostiene è *Corte d'Appello Venezia, Sez. I, sent. 29 novembre 2022, n.2540*, la cui massima afferma che *L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".*

La condizione di beneficiario di amministrazione di sostegno non determina l'allungamento del termine per la presentazione dell'inventario previsto dall'art. 489 cod. civ. in quanto detta norma si riferisce agli interdetti ed agli inabilitati (oltre che ai minori).

²⁴ Sul concetto di "bene ereditario", soprattutto in riferimento agli immobili, e sul rapporto tra l'art.320 c.c. e l'art.747 c.p.c. si veda Cass. S.U. 18.3.1981, n.1593, in Riv. Not., 1981, 556, la quale, dopo varie disquisizioni dottrinarie e contrastanti pronunce della Cassazione, seguite alla riforma dell'art.320 c.c. operata dalla legge 19.5.1975 n.151, ha coordinato l'applicazione dei citati articoli, affermando che la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei

stessa stregua di una persona capace che voglia sfruttare il beneficio d'inventario, dovrà chiedere l'autorizzazione ex art.747 c.p.c. al Tribunale dove si è aperta la successione, e non al Giudice Tutelare, che dall'impianto normativo di tale istituto risulta essere il Giudice Unico in tema di amministrazione di sostegno.

Altro problema è se serva il parere del G.T., perché l'art. 747 c.p.c. lo prevede solo nel caso in cui i beni ereditari appartengano "ad incapaci", ma il beneficiario abbiamo detto che si presume capace, quindi, a rigor di logica, non dovrebbe servire il parere del G.T.. In realtà servirebbe anche l'autorizzazione piena del G.T. in quanto, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio del beneficiario, per quanto da considerarsi ancora "bene ereditario", come tale al medesimo si dovrebbe applicare l'art.374 c.c., richiamato dall'art.411 primo comma c.c., nella nuova formulazione prevista dalla Riforma Cartabia. Ma ragionando in questo modo ci si trova di fronte ad una problematica simile a quella del rapporto tra gli artt.747 c.p.c. e 320 c.c.²⁵. Quindi la soluzione potrebbe essere quella di declassare l'autorizzazione del G.T. a mero parere, con una applicazione analogica (solo per il parere) dell'art.747 c.p.c., parere che ovviamente non sarà vincolante per il tribunale, come non lo è nel caso di minori, interdetti o inabilitati, e ciò in quanto nella fattispecie in esame prevalgono gli interessi dei creditori ereditari rispetto a quelli degli "incapaci".²⁶

Quanto sopra sostenuto riteniamo essere l'interpretazione più attinente all'impianto normativo attualmente esistente, ma non si nasconde il fatto che vi sia una impellente necessità di riforma dell'intera materia, che sia in grado di uniformare la disciplina dettata per l'amministrazione di sostegno "sostitutiva o mista" con quella dettata per l'interdizione, e la disciplina dettata per l'amministrazione di sostegno di "assistenza" con quella dettata per l'inabilitazione²⁷, tracciando in maniera chiara una distinzione tra soggetti meno capaci o addirittura totalmente incapaci, ai quali

genitori (*rectius* responsabilità genitoriale) appartiene al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, a norma del comma 3 dell'art. 320 c.c., unicamente per i beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l'autorizzazione spetta invece - sentito il Giudice Tutelare - al Tribunale (per gli immobili) o al Pretore (*rectius* Tribunale in composizione monocratica) (per i mobili) del luogo di apertura della successione, in virtù del comma 1 dell'art. 747 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell'acquisto *iure hereditario* non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con beneficio d'inventario, e ciò perché in tal caso l'indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità.

In relazione ai beni mobili si applica invece l'art.493 secondo comma c.c., in base al quale "...l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario".

²⁵ Per l'analisi della problematica si vedano: DI PAOLO, *Autorizzazione alla vendita di beni ereditari del minore dopo la riforma del diritto di famiglia*, in *Giur. merito*, 1976, I, 295; DI MAURO, *Autorizzazione alla vendita di beni immobili ereditari del minore in potestate: conflitto tra l'art. 320 c.c. e l'art. 747 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1991, 8; TRINCHILLO, *Ancora sulla competenza per il rilascio dell'autorizzazione ad alienare beni ereditari appartenenti a minori*, in *Riv. Not.*, 1994, 385 ss.; DEL VECCHIO, *Vendita di beni ereditari*; Pret. Pizzo 11.6.1982, in *Foro it.*, 1982, I, 2687; DEL VECCHIO, *Ancora in tema di vendita di beni ereditari dei minori in potestà dei genitori*, in *Riv. Not.*, 1978, 220; DETTI, *L'autorizzazione all'alienazione di beni ereditari di cui all'art. 320 c.c.*, in *Riv. Not.*, 1976, 52; TRIOLA, *Il nuovo testo dell'art. 320 c.c. e le alienazioni di beni immobili ereditari dei minori*, in *Vita not.*, 1976, 29; problematica poi risolta da Cass. S.U. 18.3.1981, n.1593, in *Riv. Not.*, 1981, 556, si veda la precedente nota 24.

²⁶ Si veda sul punto: la Risposta a Quesito n.330-2010/C del 25 giugno 2010 a cura di N.A. TOSCANO, *Amministrazione di sostegno, vendita di bene ereditario e regime delle autorizzazioni*; L. GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova 2010, p.743; Studio CNN n.623 del 14 giugno 2017, cit., a cura di S. MONOSI e N. TACCONE, *L'amministrazione di sostegno*.

²⁷ In tal senso Trib. Bologna 10 agosto 2021, cit., in *Riv. Not.* 2021, p.929 ss.

applicare tutte le tutele del caso, tra le quali l'art.489 c.c., e soggetti capaci anche se con bisogno di assistenza, che non necessitano quindi di particolari tutele, tantomeno quella dell'art.489 c.c.²⁸

5) Autorizzazioni rilasciate dal “notaio rogante” ai sensi dell’art.21 D.Lgs.149/2022 per atti di straordinaria amministrazione che deve compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno, “assistito” o “rappresentato” dall’AdS, in relazione a beni acquistati *mortis causa*: casistica

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si cercherà di tracciare di seguito, senza pretesa di esaustività, una casistica delle probabili “autorizzazioni notarili” che possono essere richieste al “notaio rogante”, in particolare per gli atti di straordinaria amministrazione che deve compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno, “assistito” o “rappresentato” (o anche in forma mista) dall’AdS, in relazione a beni acquistati *mortis causa*.

5.1) Beneficiario di AdS “assistito”

5.1.1) Nel caso in cui il decreto di nomina di AdS non contenga limitazioni in ordine alla capacità del beneficiario di AdS di accettare le eredità allo stesso devolute, quest’ultimo potrà effettuare in completa autonomia, ai sensi dell’art.409 c.c., l’accettazione di eredità (pura e semplice, tacita o con beneficio di inventario) che riterrà più conveniente, ed in tal caso: se avrà accettato l’eredità con beneficio d’inventario nonché redatto l’inventario (il tutto nei termini previsti dall’art.485 c.c. nel caso sia nel possesso dei beni ereditari, ovvero nei termini previsti dall’art.487 c.c. nel caso non sia nel possesso dei beni ereditari), il notaio rogante (incaricato della stipula dell’atto dispositivo), ove richiesto, potrà rilasciare l’autorizzazione prevista dall’art.747 c.p.c.²⁹ per il compimento di atti

²⁸ Con ciò evidentemente non si condivide la soluzione proposta dal Disegno di Legge n.1972 presentato al Senato della Repubblica in data 8 ottobre 2020, *Abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e rafforzamento dell’amministrazione di sostegno*, dove nei nuovi testi proposti degli artt.471 e 489 c.c. si sono semplicemente inseriti nei testi attualmente vigenti, in maniera alquanto grossolana, i beneficiari di amministrazione di sostegno in sostituzione degli interdetti ed inabilitati. Oltretutto senza correggere nell’art.471 c.c. l’errato richiamo all’art.321 c.c. (pertinente nella vecchia formulazione dell’art.321 c.c. ante Riforma del Diritto di Famiglia del 1975), richiamo da intendersi oggi effettuato all’attuale art.320 c.c., errato richiamo frutto del mancato adeguamento che avrebbe dovuto operare il Legislatore della Riforma del Diritto di Famiglia del 1975.

²⁹ In tal caso, come ormai ampiamente acclarato, senza dover richiedere il parere del G.T.. Si vedano in tal senso i seguenti studi: E. FABIANI – L. PICCOLO, *L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 33 e 38 ss., nonché E. FABIANI – L. PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all’art. 21 del d.lgs. n.149/2022 nelle prassi*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Le prassi (giudiziali e notarili), II, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 50 ss. e 108 ss.; C. CALDERONI – A. TODESCHINI PREMUDA, *L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 138 ss. e 149 e ss.. Opinione confermata in giurisprudenza da Corte d’Appello di Milano del 9 gennaio 2024, di rigetto del reclamo del 7 novembre 2023, presentato dal PM di Milano avverso autorizzazione notarile rilasciata ex 747 c.p.c. priva del parere del G.T., (in ordine al quale cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Beni ereditari di soggetto incapace: legittima l’autorizzazione notarile in assenza del parere del Giudice Tutelare. La Corte d’Appello di Milano accoglie la tesi sostenuta dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sulla riforma della volontaria giurisdizione*, in CNN Notizie del 3 febbraio 2024), ove si legge che, sia sulla scorta della interpretazione letterale sia sulla scorta di una interpretazione di sistema, l’art. 21 D.Lgs.149/2022 attribuisce al Notaio una «doppia valutazione dal momento che impone al Notaio/professionista indubbiamente a ciò qualificato di valutare e contemperare entrambi gli interessi fra loro contrapposti».

di straordinaria amministrazione su tali beni (che si presume il G.T. come minimo richieda nel decreto di nomina).

Se invece avrà accettato l'eredità puramente e semplicemente o tacitamente (anche semplicemente lasciando decorrere inutilmente i termini di cui all'art.485 c.c., nel caso in cui sia nel possesso dei beni ereditari, ovvero lasciando decorrere inutilmente il termine previsto dall'art.487 secondo comma c.c. nel caso non sia nel possesso dei beni ereditari), ovvero abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ma sia successivamente decaduto dal beneficio per non aver osservato quanto disposto dalle norme previste nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile,³⁰ il notaio rogante (incaricato della stipula dell'atto dispositivo), ove richiesto, potrà rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art.374 c.c., richiamato dall'art.411 primo comma c.c., per il compimento di atti di straordinaria amministrazione su tali beni (che si presume il G.T. come minimo richieda nel decreto di nomina).³¹

5.1.2) Nel caso in cui il decreto di nomina di AdS contenga invece limitazioni in ordine alla capacità del beneficiario di AdS di accettare le eredità allo stesso devolute, imponendo l'obbligo di accettare le stesse con beneficio d'inventario, quest'ultimo, assistito dall'AdS, potrà richiedere al notaio rogante (incaricato di redigere l'atto di accettazione con beneficio d'inventario) l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, e successivamente (completato l'inventario, il tutto nei termini previsti dall'art.485 c.c. nel caso sia nel possesso dei beni ereditari, ovvero nei termini previsti dall'art.487 c.c. nel caso non sia nel possesso dei beni ereditari), il notaio rogante (incaricato della stipula dell'atto dispositivo), ove richiesto, potrà rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art.747 c.p.c.³² per il compimento di atti di straordinaria amministrazione su tali beni (che si presume il G.T. come minimo richieda nel decreto di nomina).

Se invece, non avesse rispettato i termini previsti dall'art.485 c.c. nel caso sia nel possesso dei beni ereditari, ovvero il termine previsto dall'art.487 secondo comma c.c. nel caso non sia nel possesso dei beni ereditari, oppure nonostante abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario (anche previa autorizzazione del notaio rogante, ove richiesto e incaricato del relativo atto), sia successivamente decaduto dal beneficio per non aver osservato quanto disposto dalle norme previste nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile,³³ il notaio rogante (incaricato della stipula dell'atto dispositivo), ove richiesto, potrà rilasciare l'autorizzazione prevista

³⁰ In tal caso, come sopra sostenuto, a nulla varrebbe l'estensione all'art.489 c.c. che il G.T. possa aver effettuato nel decreto di nomina, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.411 quarto co. c.c., facoltà che si ritiene non esercitabile nel caso specifico per i motivi sopra esposti.

³¹ La differenza sostanziale tra le due "autorizzazioni notarili", ex art.747 c.p.c. ed ex art.374 c.c., richiamato dall'art.411 primo comma c.c., consiste in realtà esclusivamente nelle modalità di reimpiego del ricavato, che possono variare ove vi siano particolari cautele da adottare a tutela di eventuali creditori ereditari. Sul tema del reimpiego si vedano in particolare i seguenti studi: E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 74 ss.; A.I. MICELI – A. TODESCHINI PREMUDA, *Il problema del reimpiego*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 197 ss.; C. CALDERONI – A. TODESCHINI PREMUDA, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 144.

³² Si veda la nota 29.

³³ In tal caso, come sopra sostenuto, a nulla varrebbe l'estensione all'art.489 c.c. che il G.T. possa aver effettuato nel decreto di nomina, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.411 quarto co. c.c., facoltà che si ritiene non esercitabile nel caso specifico per i motivi sopra esposti.

dall'art.374 c.c., richiamato dall'art.411 primo comma c.c., per il compimento di atti di straordinaria amministrazione su tali beni (che si presume il G.T. come minimo richieda nel decreto di nomina).³⁴

5.2) Beneficiario di AdS “rappresentato” (o anche in forma mista)

In tal caso si presume che il decreto di nomina di AdS contenga limitazioni in ordine alla capacità del beneficiario di AdS di accettare le eredità allo stesso devolute, imponendo molto probabilmente l'obbligo di accettare le stesse con beneficio d'inventario, salva sempre la possibilità che il G.T., valutando caso per caso, autorizzi l'accettazione di una specifica eredità puramente e semplicemente o anche tacitamente.³⁵ Pertanto il beneficiario, rappresentato dall'AdS, potrà richiedere al notaio rogante (incaricato di redigere l'atto di accettazione con beneficio d'inventario) l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, e successivamente (completato l'inventario, il tutto nei termini previsti dall'art.485 c.c. nel caso sia nel possesso dei beni ereditari, ovvero nei termini previsti dall'art.487 c.c. nel caso non sia nel possesso dei beni ereditari) il notaio rogante (incaricato della stipula dell'atto dispositivo), ove richiesto, potrà rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art.747 c.p.c.³⁶ per il compimento di atti di straordinaria amministrazione su tali beni (che si presume il G.T. come minimo richieda nel decreto di nomina).

Se invece l'AdS, non avesse rispettato i termini previsti dall'art.485 c.c. nel caso il beneficiario sia nel possesso dei beni ereditari, ovvero il termine previsto dall'art.487 secondo comma c.c. nel caso il beneficiario non sia nel possesso dei beni ereditari, oppure nonostante abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto dell'amministrato (anche previa autorizzazione del notaio rogante, ove richiesto e incaricato del relativo atto), abbia fatto successivamente decadere l'amministrato dal beneficio per non aver osservato quanto disposto dalle norme previste nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile,³⁷ il notaio rogante (incaricato della stipula dell'atto dispositivo), ove richiesto, potrà rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art.374 c.c., richiamato dall'art.411 primo comma c.c., per il compimento di atti di straordinaria amministrazione su tali beni (che si presume il G.T. come minimo richieda nel decreto di nomina).³⁸

5.3) Conclusioni

³⁴ Si veda la nota 31. Inoltre, in merito alle autorizzazioni notarili nel caso anche di beneficiario di AdS “chiamato all'eredità prima dell'accettazione”, si vedano gli studi: E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 36-37; C. CALDERONI – A. TODESCHINI PREMUDA, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 151 ss..

³⁵ Si veda la nota 14.

³⁶ Si veda la nota 29.

³⁷ In tal caso, come sopra sostenuto, a nulla varrebbe l'estensione all'art.489 c.c. che il G.T. possa aver effettuato nel decreto di nomina, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.411 quarto co. c.c., facoltà che si ritiene non esercitabile nel caso specifico per i motivi sopra esposti.

³⁸ Si veda la nota 31. Inoltre, in merito alle autorizzazioni notarili nel caso anche di beneficiario di AdS “chiamato all'eredità prima dell'accettazione”, si veda lo studio: C. CALDERONI – A. TODESCHINI PREMUDA, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 151 ss..

Da ultimo, ove il notaio si trovi a dover stipulare atti di straordinaria amministrazione che deve compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno, “assistito” o “rappresentato” dall’AdS, in relazione a beni acquistati *mortis causa*, nell’eventualità in cui il G.T. nel decreto di nomina di AdS, o con provvedimenti successivi, abbia esteso all’amministrato, seppur come sopra ritenuto in maniera non legittima, l’applicazione dell’art.489 c.c. avvalendosi della generica facoltà prevista dall’art.411 quarto co. c.c., certamente la soluzione pratica più tranquillizzante, al fine di non inficiare la validità dell’atto stipulato sulla base di una autorizzazione giudiziale emessa, a seconda dei casi, da un giudice (Tribunale su parere del G.T. ex art.747 c.p.c. ovvero Giudice Tutelare ex art.374 c.c., richiamato dall’art.411 primo comma c.c.) che successivamente possa essere ritenuto incompetente³⁹, potrebbe essere proprio quella di consigliare alle parti di effettuare la richiesta scritta al notaio rogante ai fini del rilascio dell’autorizzazione notarile in luogo di quella giudiziale. Infatti, il notaio rogante avvalendosi, nell’ambito delle competenze trasferitegli dall’art.21 D.Lgs.149/2022, delle funzioni di “giudice unico” in alternativa sia al Tribunale su parere del G.T. ex art.747 c.p.c. e sia al Giudice Tutelare ex art.374 c.c., richiamato dall’art.411 primo comma c.c.,⁴⁰ potrebbe rilasciare una autorizzazione notarile che tenga conto di entrambe le esigenze tutelate dai suddetti articoli, con la certezza di non incappare, in tal caso, nel rischio di inficiare la validità dell’atto stipulato, in quanto rogato sulla base di una autorizzazione emessa dal “notaio rogante/giudice unico” che, come tale, non può essere ritenuto incompetente.

³⁹ Si veda sul tema A. JANNUZZI – P. LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano 2004, 89; Trib. Cassino 29 dicembre 1970; e da ultimo il commento alla Regola n.15 dei Protocolli Notarili, *Provvedimenti di volontaria giurisdizione e controlli del notaio*.

⁴⁰ In tal senso, oltre che in riferimento agli artt.747 c.p.c. e 374 c.c., anche in rapporto agli artt.320 e 321 c.c., nel caso di conflitto di interessi, si veda P. CERASI di L. – S. FAZZARI – M. LABRIOLA, *Competenza del notaio alla nomina del curatore speciale*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO – V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*. Gli studi, I, in Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato 2023, 124.